

SEPARAZIONE E DIVORZIO:

a) CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UN AVVOCATO

Con l'entrata in vigore, il 13 settembre 2014, del decreto legge 132/2014 i coniugi possono decidere di sciogliere il loro vincolo matrimoniale di fronte agli avvocati: quindi per ottenere il divorzio o la separazione personale, **se sussistono determinate condizioni**, non occorre più recarsi in tribunale. La procedura di negoziazione assistita, infatti, consiste essenzialmente nella sottoscrizione da parte delle parti in lite, di un accordo mediante il quale esse convengono di cooperare per risolvere una controversia che riguarda solo diritti disponibili tramite l'assistenza degli avvocati.

Condizione essenziale affinché i coniugi possano scegliere la convenzione di negoziazione assistita è che marito e moglie siano d'accordo quindi addivengano ad una soluzione consensuale.

In particolare *la negoziazione assistita da un avvocato può essere conclusa tra i coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di:*

- separazione personale;
- di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- di scioglimento del matrimonio;
- di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Questa tipologia può essere effettuata anche in presenza di figli minori, di figli portatori di handicap grave, ovvero di figli incapaci o di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.

L'avvocato dovrà redigere un accordo che sancisca e regoli la separazione o il divorzio, che dovrà essere sottoscritto dai coniugi. L'avvocato dovrà trasmettere copia autenticata dell'accordo, al Procuratore della Repubblica, il quale rilascerà un Nulla osta oppure un'autorizzazione in presenza di figli minori o figli portatori di handicap gravi o incapaci.

L'avvocato trasmetterà la convenzione di negoziazione entro dieci giorni dal ricevimento del nulla osta o autorizzazione del Procuratore, al Comune in cui il matrimonio è stato trascritto (in caso di matrimonio religioso) o iscritto (in caso di matrimonio civile).

Ricevuta la convenzione di negoziazione assistita, l'ufficiale di stato civile dovrà trascriverla nei registri di stato civile e procedere con le annotazioni sull'atto di matrimonio e di nascita, ne darà inoltre comunicazione all'ufficio anagrafe.

b) SEPARAZIONE E DIVORZIO DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE IN COMUNE

Con la [legge 162/2014](#), **entrata in vigore dall'11 dicembre 2014** esiste la possibilità per il cittadino di procedere:

- alla separazione consensuale e
- allo scioglimento del vincolo coniugale (divorzio)

mediante una dichiarazione resa di fronte ad un ufficiale dello stato civile.

Tuttavia NON e' possibile ricorrere a questa procedura semplificata:

1. in presenza di figli minori anche di una sola parte

2. in presenza di figli maggiorenni non economicamente autosufficienti o portatori di handicap o incapaci

3. se le parti vogliono stipulare accordi di tipo patrimoniale.

PROCEDIMENTO

Le parti devono contattare l'ufficio di stato civile per rendere dichiarazioni e le notizie necessarie per avviare il procedimento (tel. 0182989909 int. 9216; o e-mail: servizigenerali@comune.toirano.sv.it per fissare un colloquio personale fra le parti, durante il quale verrà fatta rendere dalle parti, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, secondo il [fac simile allegato](#)). L'ufficio di stato civile verificherà le circostanze e la possibilità di poter procedere. Se sussistono le condizioni stabilite per legge, l'ufficio di stato civile effettuerà un'attività istruttoria, variabile da caso a caso, e stabilirà una data, in accordo con le parti, in cui dichiareranno di fronte all'ufficiale di stato civile di volersi separare o divorziare.

Nello stesso giorno l'ufficiale di stato civile inviterà le parti a presentarsi ad un nuovo appuntamento **che dovrà essere fissato non prima di 30 giorni per confermare l'accordo;**

Al secondo appuntamento l'ufficiale di stato civile riceverà la dichiarazione delle parti di confermare l'accordo.

Gli effetti della separazione o del divorzio decorreranno dalla data dell'accordo (primo appuntamento)

Se le parti non si presenteranno al secondo appuntamento in cui vi è la conferma di quanto dichiarato precedentemente, il primo atto di accordo non avrà alcun valore e se le parti hanno comunque intenzione di separarsi o divorziare, occorrerà dunque fissare un altro appuntamento per riformulare l'accordo "ex novo" ovvero abbandonare la procedura amministrativa ed adire al procedimento giudiziario tradizionale.

Le parti potranno avvalersi dell'assistenza facoltativa di un avvocato, il quale non dovrà preventivamente redigere alcun provvedimento scritto da registrare nei registri di stato civile, in quanto le dichiarazioni recepite durante l'accordo, dovranno essere formulate secondo atti pubblici, predisposti nel contenuto, secondo quanto impartito dal Ministero dell'Interno.